

Codice A1509A

D.D. 5 ottobre 2017, n. 932

Proroga scadenza per la presentazione delle istanze nell'ambito delle attività svolte dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio, nonché per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, di cui alle DD n. 811 e n. 812 del 5 settembre 2017.

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*”;

data la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”.

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”;

il DPCM 25 novembre 2016, che approva i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di nuove Case rifugio e di ulteriori soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l’emergenza e per l’accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale;

la DGR n. 14-5548 del 29/08/2017, con cui sono stati definiti i criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai centri antiviolenza e dalle case rifugio nonché dei criteri per l’accesso ai finanziamenti

per la realizzazione di nuovi centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza;

gli Allegati 1 e 2 alla DGR n. 14-5548 del 29/08/2017, in base ai quali le date per la presentazione delle istanze sono da definire con appositi bandi;

la Determinazione dirigenziale n. 811 del 5 settembre 2017, con cui si approva il Bando per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi, nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza sole e con figli e figlie, attuati dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio esistenti ed iscritti all'Albo regionale di cui alla LR n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata (e limitatamente ai Centri antiviolenza già presenti in Piemonte), che presentino istanza di iscrizione alla data di scadenza del Bando;

la Determinazione dirigenziale n. 812 del 5 settembre 2017, con cui si approva il Bando per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e si stabilisce il termine per la presentazione delle relative istanze;

la Determinazione dirigenziale n. 835 del 14 settembre 2017, che proroga il termine per la presentazione delle istanze di cui al Bando approvato con Determinazione dirigenziale n. 811 del 5 settembre 2017;

la Determinazione dirigenziale n. 893 del 22 settembre 2017 “DGR. n. 13-5623 del 18.09.2017, con cui si approva il Bando per l'accesso ai finanziamenti per la creazione di Case rifugio per donne vittime di violenza e per l'incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento”;

la Determinazione dirigenziale n. 928 del 3 ottobre 2017 di integrazione delle Determinazioni dirigenziali citate (n. 811 del 05/09/2017 – n. 812 del 05/09/2017, n. 893 del 22/09/2017), in base alla quale si determina che il fondo proveniente dallo Stato, pari a € 1.147.059,79, da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne è stato iscritto sia in entrata sul bilancio 2017 sia in spesa sui bilanci 2017 e 2018 mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, come da DGR n. 7-5337 del 17.07.2017, che gli importi indicati nelle medesime Determinazioni costituiscono la somma di € 1.147.059,79 (fondo statale) che sarà da accertare nel suo totale e che gli impegni tecnici verranno iscritti come impegni definitivi con le Determinazioni dirigenziali di recepimento degli esiti delle procedure avviate;

accertato che risulta necessario disporre una proroga delle scadenze previste con determinazioni dirigenziali n. 811, 812 ed 893 del 2017, in attesa della conseguente registrazione contabile dell'entrata e dei relativi impegni tecnici e della successiva pubblicazione dei provvedimenti stessi, a seguito dell'adozione della Determinazione dirigenziale n. 928 del 3 ottobre 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

vista la LR n. 6 del 14 aprile 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

vista la DGR n. 7-5337 del 17 luglio 2017 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, da destinare alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne";

vista la DGR n. 14-5548 del 29 agosto 2017 "L.R. n. 4/2016 – Definizione criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri antiviolenza e dalle Case rifugio nonché dei criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza";

vista la DGR n. 13-5623 del 18 settembre 2017 "L. 119/2013 e LR 4/2106. Approvazione criteri per il finanziamento di nuove Case Rifugio per l'accoglienza di donne, sole e con figli, vittime di violenza, e per l'incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento ed iscritte all'albo regionale di cui all'art. 4 della LR 4/2016 nonché secondo i requisiti di cui al DPGR n. 10/R del 2016;

DETERMINA

- di posticipare, per effetto della Determinazione dirigenziale n. 928 del 3 ottobre 2017, la scadenza del 9 ottobre 2017, individuata con la Determinazione dirigenziale n. 811 del 5 settembre 2017, che si riferisce al termine della presentazione delle istanze per i finanziamenti ai Centri antiviolenza ed alle Case rifugio esistenti;
- di posticipare, per gli stessi motivi, la scadenza del 16 ottobre 2017, indicata con la Determinazione dirigenziale n. 812 del 5 settembre 2017, con riferimento al termine della presentazione delle istanze per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di nuovi Centri antiviolenza e di soluzioni per l'accoglienza delle donne vittime di violenza";
- di prorogare, pertanto, al 30 ottobre 2017, il termine per la presentazione delle istanze relative ai bandi sopra citati;
- di confermare la scadenza del 3 novembre 2017, stabilita con Determinazione dirigenziale n. 893 del 22 settembre 2017, per quanto riguarda il termine della presentazione delle istanze per l'accesso ai finanziamenti per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza e per l'incremento dei posti letto delle case rifugio già autorizzate al funzionamento.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, in quanto non attribuisce, al momento, dei benefici economici.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La Dirigente del Settore
Politiche per le famiglie,
giovani e migranti, pari opportunità e diritti
Dr.ssa Antonella Caprioglio